

Rep. n. ____ Atti privati

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE E LA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELL'ALTOPIANO DELLA PAGANELLA DENOMINATO "ALTOPIANO GIOVANI".

Tra le parti:

1. La Comunità della Paganella, in persona del Presidente pro-tempore Donata Sartori, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Andalo, in piazzale Paganella n. 3, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. 3 di data 22.01.2015, esecutiva, codice fiscale n. 96085230223;
2. Il Comune di Andalo, in persona del Sindaco pro-tempore Paolo Catanzaro, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Andalo, piazza Centrale n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 di data 24.02.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00319630224;
3. Il Comune di Cavedago, in persona del Sindaco pro-tempore Marco Clamer, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cavedago, piazza S. Lorenzo n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 6 del 23.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 80008770226;
4. Il Comune di Fai della Paganella, in persona del Sindaco pro-tempore Gabriele Tonidandel, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fai della Paganella, via Villa n. 21, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 8 di data 25.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00431040229;
5. Il Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro-tempore Ruggero Franchi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Molveno, piazza Marconi n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 11 di data 24.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00149120222;
6. Il Comune di Spormaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore Mirco Pomarolli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Spormaggiore, piazza Fiera n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 di data 19.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 00318880226.

Premesso:

- che con l'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, che continua ad applicarsi in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti presentati da comuni, comprensori, o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro;
- che l'articolo 26 della L.P. 14 febbraio 2007 n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della L.P. 23 luglio 2007 n. 7, stabilendo, altresì, che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla medesima L.P. n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti alle corrispondenti disposizioni contenute nella L.P. n. 5/2007;
- che con deliberazione n. 1605 di data 27 luglio 2012 la Giunta provinciale di Trento ha approvato le "Linee guida per i piani giovani di zona e d'ambito" di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, che definiscono le modalità per la presentazione dei piani e le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica;

- che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 del 29 dicembre 2014 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto “Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2015 (€ 1.995.000,00) (Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 e s.m)” la Giunta provinciale di Trento ha destinato, per l'anno 2015, una quota al sostegno per la realizzazione di specifici progetti, presentati da comuni, comunità o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro, nonché contributi per la remunerazione dei referenti tecnico-organizzativi dei Piani giovani di zona;
- che ormai da un decennio i Comuni dell'Altopiano della Paganella organizzano sul loro territorio un Piano Giovani di Zona e che, da ultimo (in data 5 giugno 2012) è stata sottoscritta dal Presidente della Comunità della Paganella, individuata quale “capofila”, e dai Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore una convenzione triennale atta a disciplinare i rapporti tra le amministrazioni relativamente alla realizzazione del Piano giovani di zona e contenente in particolar modo, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, l'individuazione del Comune capofila e le relative competenze compresa l'adozione di ogni atto inerente e conseguente la convenzione medesima come l'approvazione dei relativi Piani di attività annuali, l'affidamento rispettivamente dell'incarico di Referente tecnico o e dell'incarico di attuazione delle singole azioni individuate nei Piani annuali ai soggetti ivi indicati;
- che l'articolo 10 della summenzionata convenzione stipulata in data 5 giugno 2012 ne stabiliva la durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2014;
- che in occasione di recenti incontri del Tavolo del confronto e della Conferenza dei Sindaci si è ritenuto di proseguire, anche per il triennio 2015-2017, nell'organizzazione del Piano Giovani di Zona dell'Altopiano della Paganella, mantenendo in capo alla Comunità della Paganella la funzione di ente capofila, cui compete l'individuazione, all'interno della propria organizzazione, dell'unità organizzativa per la gestione amministrativa e contabile degli adempimenti derivanti dal Piano Giovani di Zona, ovvero un proprio ente strumentale dotato di personalità giuridica;
- che lo schema di convenzione per la realizzazione, per il triennio 2015-2017 del Piano giovani di zona dell'Altopiano della Paganella denominato “Altopiano Giovani”, ricalcante nei contenuti quanto stabilito dall'analoga convenzione valida per il triennio precedente, è stata definito in accordo tra gli Amministratori degli Enti convenzionati.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La Comunità della Paganella e i Comuni Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore di seguito chiamati "Comuni aderenti", in attuazione dell'art. 13 della L.P. 23 luglio 2004 n. 7 e delle successive deliberazioni provinciali di approvazione delle linee guida per i piani di zona e d'ambito, si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata “azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di preadolescenti, adolescenti e giovani tra gli 11 e i 29 anni” residenti nel territorio ed alla sensibilizzazione della Comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini. Le azioni verranno progettate ed attuate secondo quanto stabilito nelle linee guida per i Piani Giovani di Zona ed Ambito approvate dalla Giunta provinciale.

ART. 2 - ENTE CAPOFILA

Alla Comunità della Paganella viene attribuito il ruolo di Capofila ai fini dell'attuazione e gestione finanziaria del Piano Giovani di Zona per gli anni 2015-2017.

ART. 3 - OBIETTIVI

Gli obiettivi dei piani di zona sono i seguenti:

- la prevenzione della dipendenza e la promozione del benessere tra la popolazione giovanile;
- l'incontro e il confronto fra i giovani di diverse realtà territoriali, socio-economiche e culturali;
- la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali e comunitarie; l'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie;

- il sostegno del protagonismo giovanile;
- la promozione di iniziative volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA

Le attività progettuali inserite nel Piano di Zona fanno riferimento all'anno solare in cui esso è stato approvato dalla competente struttura provinciale. Le attività devono essere ultimate entro l'anno a cui il Piano fa riferimento, salva possibilità di proroga secondo quanto previsto dai "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito" definiti dalla Giunta provinciale in attuazione della L.P. 23 luglio 2004 n. 7.

ART. 5 - REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

Il referente politico-istituzionale del Piano Giovani è l'assessore alle politiche giovanili della Comunità della Paganella.

ART. 6 - TAVOLO DI LAVORO

Il Tavolo del Confronto e della Proposta (Tavolo di lavoro) è composto dagli assessori alle politiche giovanili dei Comuni aderenti, membri di diritto, nonché da soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della Comunità, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del territorio e che il Tavolo stesso individua.

I Comuni, tramite il Tavolo di lavoro, si consulteranno costantemente, per concordare le caratteristiche generali ed ogni altro aspetto relativo alla realizzazione del Piano Giovani. I Sindaci e gli Amministratori competenti di ciascun Comune potranno promuovere in qualsiasi momento tali incontri e consultazioni reciproche.

ART. 7 - REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo, per ogni annualità, (fatte salve eventuali modifiche della normativa di riferimento) è nominato dal Tavolo di lavoro, su proposta del referente politico-istituzionale del Piano. Il referente tecnico è formalmente incaricato dalla Comunità della Paganella, quale ente Capofila.

I compiti del referente tecnico sono quelli di assicurare l'operatività del Tavolo di lavoro e il dinamismo del Piano Giovani di Zona. Egli in particolare:

- a) collabora strettamente con il referente politico-istituzionale;
- b) predispone le azioni necessarie alle convocazioni del Tavolo del Confronto e della Proposta, curando anche gli aspetti di segreteria;
- c) redige i verbali relativi alle riunioni del Tavolo del Confronto e della Proposta;
- d) mantiene e garantisce i rapporti con i componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta;
- e) predispone e propone all'approvazione del Tavolo del Confronto e della Proposta, su indicazione e in stretta collaborazione con il Referente politico-istituzionale ed il Supervisore Scientifico, il Piano annuale;
- f) garantisce un efficace ed efficiente rapporto con la Provincia Autonoma di Trento;
- g) diviene puntuale riferimento tecnico per i referenti dei singoli progetti presentati o da presentare al Piano;
- h) cura le questioni organizzative, la raccolta e l'istruttoria delle azioni proposte dai giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il Piano;
- i) istruisce gli atti necessari alla formalizzazione di incarichi;
- j) si preoccupa, quando sia individuato un soggetto attuatore del progetto diverso da un ente pubblico, di controllare l'andamento e la rendicontazione del progetto e di interfacciarsi tra amministrazione capofila e il soggetto attuatore;
- k) comunica alla ragioneria della Comunità capofila tutti gli aspetti contabili che necessitano dell'opera di detto ufficio;
- l) cura la raccolta delle relazioni finali e delle rendicontazioni dei progetti da parte dei soggetti responsabili;
- m) qualora ve ne fosse l'esigenza garantisce un servizio di sportello sia nella Comunità capofila che nelle amministrazioni aderenti al Tavolo;
- n) svolge ogni altro compito assegnatogli dal Referente politico-istituzionale.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente Capofila provvede ad ogni adempimento amministrativo contabile necessario e predisporre annualmente nelle proprie previsioni di bilancio gli stanziamenti necessari a sostenere le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione col concorso finanziario dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore.

A tal fine i Comuni aderenti provvedono ad ogni adempimento amministrativo che sia preliminarmente necessario, compresa la predisposizione nelle proprie previsioni di bilancio di interventi per finanziare, per la quota posta a loro carico, la spesa che la Comunità della Paganella dovrà annualmente affrontare compresa l'approvazione da parte loro, del relativo Piano annuale di attività con contestuale impegno di spesa.

La quota di compartecipazione finanziaria a carico di ciascuna singola Amministrazione aderente alla presente convenzione è ottenuta rapportando la differenza tra il costo di gestione di ciascun piano annuale di attività come predisposto e approvato dal Tavolo di lavoro (tolto l'eventuale contributo richiesto ai partecipanti all'attività medesima) e l'importo annuale finanziato dalla P.A.T., alla rispettiva popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per quelle attività e programmi che riguardano esclusivamente uno o più Comuni la cui quota sarà posta interamente a loro carico.

Il presente criterio di riparto della spesa si considera valido, in assenza di specifiche modifiche in tal senso della presente convenzione, anche per i Piani Attività relativi agli esercizi futuri.

Eventuali beni mobili acquistati nell'ambito dei Piani Giovani annuali saranno inventariati dalla Comunità Capofila. In occasione dello scioglimento della Convenzione tali beni verranno acquisiti nel patrimonio della Comunità capofila.

I Comuni aderenti al Tavolo si impegnano a versare entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente capofila la rispettiva quota di partecipazione.

I Comuni delegano la Comunità della Paganella, quale Ente capofila della presente Convenzione, ad accertare e successivamente incassare il contributo provinciale per il sostegno dei Piani di Zona, previo invio ai competenti uffici della PAT della relativa richiesta di finanziamento in corrispondenza di ciascun Piano annuale di attività.

I contributi provinciali e le somme o contributi di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, previsti nel PGZ annuale, confluiscono nel bilancio della Comunità della Paganella. Somme che essa provvede ad erogare, nel rispetto del piano finanziario del Piano Giovani, sulla base della rendicontazione disposta da ogni singolo soggetto proponente i progetti presenti nel Piano.

Compete alla Comunità della Paganella, in qualità di Ente capofila effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse ed informare di questo tutti i comuni aderenti.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

Ai fini della predisposizione dei movimenti contabili a bilancio di previsione di ogni Comune aderente, il Tavolo di lavoro presenta alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, la proposta del Piano Giovani di Zona per l'anno successivo.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale, con scadenza 31 dicembre 2017 dando atto che, per ogni annualità, dovrà essere presentato e approvato il relativo Piano Giovani di Zona.

Ciascun Comune aderente potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento a seguito di adozione di specifica deliberazione consigliare, la quale dovrà prevedere anche il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. L'istanza di recesso è inviata tutti gli Enti convenzionati entro 15 giorni dall'adozione della precitata deliberazione. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque con esclusivo riferimento al Piano di attività annuale successivo a quello già in corso.

ART. 11 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO

L'Ente Capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso di 30 giorni.

Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART. 12 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del Tavolo del Confronto e della Proposta.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo – i Sindaci e gli Assessori competenti in materia di politiche giovanili in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, da comunicare alle proprie giunte comunali e al Tavolo di lavoro del Piano Giovani di Zona.

ART. 13 - SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Le spese relative alla convenzione vengono assunte dai Comuni sottoscrittenti in base al criterio di riparto evidenziato nella presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Il Presidente della Comunità della Paganella

- *Donata Sartori* -

Il Sindaco del Comune di Andalo

- *Paolo Catanzaro* -

Il Sindaco del Comune di Cavedago

- *Marco Clamer* -

Il Sindaco del Comune di Fai della Paganella

- *Gabriele Tonidandel* -

Il Sindaco del Comune di Molveno

- *Ruggero Franchi* -

Il Sindaco del Comune di Spormaggiore

- *Mirco Pomarolli* -